

Ora di vendita
Prima delega e proroga
Rev. 1/2021 TELEMATICA

ALLEGATO AL VERBALE DI VENDITA DEL 5/5/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Esecuzioni Immobiliari

Il giudice dell'esecuzione,

essendo stata la documentazione del procedimento esecutivo n. 100/R/132/15

fatta la relazione penale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.

sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze delle stesse avanzate;

visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto che, anche se non sia possibile disporre la aggiudicazione all'esito della vendita senza incanto, non si possa procedere all'incanto perché non è probabile che l'esperimento di vendita effettuato con tale ultima modifica possa portare ad una aggiudicazione ad un prezzo superiore dello stesso rispetto al valore del bene, come determinato dall'esperto ai sensi dell'art. 568 c.p.c.,

tenuto conto che a far tempo dal 10.4.2018 tutte le vendite dovranno svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art. 569 c.p.c., salvo che non si evidenzino peculiari ragioni che inducano a ritenere che questa modalità sia pregiudizievole per l'ingresso dei crediti e per il salutare svolgimento della procedura, ricorda di adottare il modello della vendita esentore in quanto tale modalità consente di consentire il lasso di tempo a disposizione degli partecipanti all'esperimento di vendita per formulare eventuali offerte in auspicata presenza di più tante offerte;

visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c.,

DISPONE

la vendita senza incanto dell'immobile descritto in calce, pignorato con atto notificato il .../.../..., quale specificato nella relazione di studio dell'esperto al valore d'asta di euro (ovvero in caso di proroga di ordinanza già emessa, tenuto conto degli esperimenti di vendita già effettuati):

lotto 1 .../.../... 1.765.000,00

lotto 2 .../.../...

lotto 3 .../.../...

lotto 4 .../.../...

lotto 5 .../.../...

lotto 6 .../.../...

valutare le caratteristiche del bene oggetto della procedura esecutiva e ritenute opportune disporre la vendita del bene con delega al professionista ex art. 591 bis c.p.c. e mediante le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.

DELIBERA

Il compimento delle operazioni di vendita al professionista
di .../.../... che vi provvederà quale referente della procedura.
Pagina 1 di 23

DN

Ordinanza di vendita

Prima delega e protegg.

rey.1/2021 TELEMATICA

presso la sala ASTE TELEMATICHE all'interno del Tribunale di Viterbo, in via telematica, con eventuali pareri fra gli offertori in modalità asincrona.

NOMINA

gestore della vendita telematica la società A. P. R. C. S. A. - Portale delle Vendite che vi prevede da mezzo del suo portale indicato nell'avviso di vendita, con autorizzazione ad accedere al conto utenti nominati per le disposizioni ed adempimenti di competenza. Il gestore nominato – non appena ricevuta la comunicazione del presente provvedimento – dovrà iniziare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore. La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito avente ad oggetto "deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015".

TISSA

Il termine finale per l'espletamento delle attività delegate in 30 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico per l'espletamento delle operazioni di vendita nonché per gli adempimenti successivi alla stessa (disponendo che il professionista delegato provveda ad eseguire almeno cinque tentativi di vendita);

disposto che, nel caso di ritardo o sviluppo delle operazioni nel termine di cui sopra, il professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo;

si riserva di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso;

DETERMINA

- a) in euro 700,00 (dovuto per ogni esperimento di vendita) l'importo del fondo spese per l'esperimento degli adempimenti pubblicitari della sezione DISCIPLINA DELLE PUBBLICITA' DELLE VENDITE, diversi dal Portale delle Vendite Pubbliche;
- b) in euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contratto di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche.

DISPONE

che i creditori interessati versino il predestinato importo di euro 700,00 (indicato al punto a) entro trenta giorni nonché provvedano al versamento del medesimo in conto entro 30 giorni dalla data del successivo esperimento di vendita ritenuto infruttuoso (il Professionista richiederà il versamento a verbale);

che i creditori interessati versino le somme sopra indicate al punto b) entro trenta giorni dalla presente ordinanza (ca. apposito conto corrente dedicato), avvertendoli che, in caso di omesso versamento, il professionista delegato potrà svolgere altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. in relazione alle somme di cui sopra al punto b), ovvero di improcedibilità dell'esecuzione in relazione alle ulteriori somme indicate al punto a);

**Ordinanza di vendita
Prima delega o proroga
lev. 1/2021 TELEMATICA**

PONE

gli ulteriori oneri economici necessari alla vendita con modelli telematici (i.e. costi relativi al gestore della vendita telematica indicato in ordinanza) a carico anticipato previsione di tutti i creditori, riconoscibili che la mancata tempestiva anticipazione delle somme necessarie impedisca il relativo adempimento e che, in tal caso, sarà valutata la eventuale responsabilità dell'assicurazione.

ORDINA

di inviare la notifica copia del presente provvedimento al delegato (quando avuto delega) per sia stato nominato il soggetto più indicato come custode), se non presente in ufficio, non appena comiterà impossibile nel fascicolo istantaneo della presente procedura, provvedendo in ogni caso entro 5 giorni a trasmettere comunicazione della delega ricevuta anche via fax o via mail, nonché di notificare il presente provvedimento all'esecutato (anche ai sensi dell'art. 492 c.p.c., ove applicabile, ratione temporis o no nocte o i dies post) ovvero al debitore originario qualora la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex art. 602 p.s. c.p.c. ed alle eventuali altre parti non presenti;

DETERMINA

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate:

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Il delegato provvederà preliminarmente:

- a verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel piano catastale e quello risultante dagli atti; la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel piano catastale e quelli risultanti dalla deesenziazione; nel caso in cui risultino differenti ovvero si rilevino altri creditori iscritti cui sia stata inviata la notifica dell'avviso preludio dall'art. 498 c.p.c. il professionista ne informerà questo giudice;
- a redigere e depositare telematicamente il rapporto risarcitorio iniziale ai sensi dell'art. 16 b/c. co. 9 testo d.l. 18 ottobre 2012, convertito dalla L. 12 dicembre 2011, come modificato dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L. 30 giugno 2016, n. 112 (Il rapporto deve essere redatto utilizzando i modelli e i standard approvati dalla competente struttura ministeriale);
- ad aggiungere il certificato di stato civile del debitore acquisito al fine di verificare se i beni piegati risultano in comproprietà legale ai sensi dell'art. 177 c.c. (ove non già operato dal Custode o dall'esperto stimatore);
- a controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le norme di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- a rispettare, mediante versamento sul conto della procedura esclusiva, i oneri di tenzione e la tenuità per illegittima occupazione eventualmente spettanti. In tal caso, provvederà senza richiedere specifica autorizzazione all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura;

Ottimanza di vendita

Prima delega o protoga.

rev. 1/2021 TELEMATICA

esclusiva passo l'Istituto di credito cito all'interno del Tribunale nonché al pagamento dell'I.V.A.
dovuta nei termini di legge;

- a segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale rimesso pagamento dei canoni e delle indennità patuite che si provveda da ultimo 3 mesi;
- a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile oggetto;
- a segnalare ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione l'eventuale indebolitezza del cattivo ex art. 2923, 3^a comma c.c.;
- a dare, qualora tutore degli immobili sia in condominio, immediata comunicazione della propria nomina all'amministrazione condominiale specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in predicatione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile, a partecipare alle assemblee condominali eventualmente convocate;
- a redigere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'avviso di vendita senza incanto, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito riportate depositandolo a mezzo PCT, comunicandolo al custode (ove sia nominato un soggetto diverso dal professionista delegato) e pubblicandolo sul Portale delle Vendite Pubbliche entro trenta giorni dall'ordinanza di delega, se già in possesso dei fondi necessari;
- in mancanza di tali provvedimenti, a sollecitare tempestivamente i creditori al pagamento e, quindi, a procedere alla pubblicazione sul PVP in tempi utile all'esecuzione delle altre forme di pubblicità da parte del custode; si precisa che l'avviso di vendita dovrà comunque essere redatto e depositato entro sessanta giorni anche in assenza dei fondi necessari a provvedere agli adempimenti pubblicativi (incluso il Portale delle Vendite Pubbliche). L'avviso di vendita dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) numero di ruolo della procedura;
 - b) natura dell'immobile oggetto della vendita e cioè il Comune di cui si trova, i beni e diritti immobiliari che si pongono in vendita e i dati catastali;
 - c) prezzo base dell'immobile e l'importante minimo per cui offre nel caso di paragone;
 - d) avvertimento che gli oneri tributari nonché la quota parte di compenso e le spese dell'attività del professionista (dal 15 ottobre 2015 n. 227 pone carico dell'appaltatore quanto comunicate tempestivamente dal professionista e dovranno essere versate dallo stesso appaltatore nel termine previsto per il saldo prezzo);
 - e) indicazione del suo inserire, ulteriore rispetto al Portale delle Vendite Pubbliche, sul quale è pubblicata la relazione di summa nonché il nome, il recapito telefonico del custode;
 - f) precisazione del numero di lotto;

Ordinanza di vendita

Prima dellegi e prologo

rev.1/2021 THEMATICA

- a) termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi (ovvero per gli esperimenti di vendita successivi al primo termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta) entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 371 c.p.c.;
- b) modalità di presentazione dell'offerta; modalità di prestazione della garanzia e imminenza delle successive date e ora fissate per la richiamazione sull'offerta e per la gara fra gli offertanti; disciplina generale della gara susseguiva alle offerte;
- c) precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria;
- d) specificazioni che tutte le attività, che, a norma degli articoli 371 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o a cura del cancelliere o del giudice dell'esecuzione, sono eseguite (ivece delegato) dal professionista che già presso gli appositi uffici è già all'interno del Tribunale di Viterbo;
- e) numero di telefono dell'ufficio giudiziario (reperibile presso la cancelleria, eccezioni) presso il quale far pervenire l'offerta in caso di mancato funzionamento non programmato dei servizi informativi del giudizio giudiziale.

Nel predetto avviso dovrà essere altresì:

- indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme di cui all'art. 46 del codice urbanistico e di cui all'art. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, in caso di insufficienza di tali norme, tali da determinare le radute di cui all'art. 46, co. 1 del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, co. 2, della citata L. 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso;
- precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-sociale, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 46 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso la somma di oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- precisato che la vendita avvenire nello stato di fatto e di diritti in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ripari, ed azioni, servizi attivo e passivo che la vendita è a corpo e non a misura, che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- indicato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vita o manutenzione di qualità; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (vi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese comunali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal deputato, per qualsiasi motivo non considerati anche

Ordinanza di vendita

**Prima delega o proroga
rev.1/2021 TELEMATICA**

se occulti e comunque non evidenziati in previa, non possono dar luogo ad ulteriore risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

evidenziato che:

- a) l'immobile viene venduto dopo la morzione ipotecaria e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procura;
- b) se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, nei casi previsti, a cura del custode giudiziario;
- c) gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;
- d) l'elaborato periziale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet www.triunfalevito.it, nonché sull'apposita area del Portale delle Vendite Pubbliche.

DISCIPLINA DELLA VENDITA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica sino alla ora 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato e festivi.

Sono ammesse a depositare le offerte telematiche, tramite l'apposito modulo ministeriale accessibile dal portale del gestore, esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 573 c.p.c., onerato (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica.

Le offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili. Gli, da "presentatori" diversi dai soggetti nominati (offerente o procuratore legale).

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti ivi previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2012, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale e della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero e altro dato identificativo del bollo;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di somma di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- j) la data, forzato e il numero di CRO del bonifico sostituito per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata redatta la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera h;
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 n. in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefono mobile ovvero avere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Ordinanza di vendita

Prima delega o preoga

ter. 1/2021 TELEMATICA

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti disponibile il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza e, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha 2 code dell'International Organization for Standardization.
3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e inviata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui ai commi 1, lettere b), c), d), e), f) e g) in base i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica, iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.
4. L'offerta è trasmessa, mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2003, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata, inserito nel messaggio o in un suo allegato, di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4. Quando l'offerta è formulata da più persone nello stesso Gove, deve essere allegata la raccomandazione degli altri offereuti di titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La preoga è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata, autografa e può essere allegata anche in copia per immagine.
5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettura m). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la preoga è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente decreto.
6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono elinati mediante il software di cui al comma 2. Le modalità di compilazione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettura 1).
2. Grazie al messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica conferire, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la cassa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica, per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed è formata previsione delle specifiche tecniche stabilita a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e lo iscrive in un'apposita area pubblica del portale del servizio telematico del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta composta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Ordinanza di vendita

Prima delega o proroga

rev.1/2021 TELEMATICA

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente declinata non prima di contestarne e non oltre ventiquattr'ore dall'arrivo fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uso dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettive n. 1) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 3 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 13

Mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un dialogo avviso ai soggetti che gestiscono i suddetti servizi e eseguire la pubblicità di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telex al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura indicata negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore rifiuta le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a garantire la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file crittato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offerta@pgjst@giustiziaren.it.

ULTIMORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Dell'offerta (in blocco) deve unirsi classificatamente contenute, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) Il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di convivenza legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o della pars dell'unione civile. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale previa autorizzazione del giudice tutore; se l'offerente è una persona giuridica l'offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale nominato dai poteri necessari ad esprimere la volontà della persona giuridica;
- b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per unione. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di caselle di posta elettronica certificata;

Ordinanza di vendita

Prima delega o proposta

Rev 1/2021 TELEMATICA

- a) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anagra e numero di rullo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Viterbo;
- b) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a sessanta (60) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a scadenza nel periodo feriale); l'importo versato a titolo di cauzione, con data oraria e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata versata (stando presente che nel caso in cui nell'affidazione di averne il pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfabetici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6^o ed il 15^o carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri e inseriti spazi, caratteri speciali o simboli);
- c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione delle istruzioni di asta;
- d) gli utilizzi previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 11 sopra citato e l'eventuale recapito di telefonata mobile o via ricezione le presunte contestazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;
- e) la cauzione andrà versata esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente unico IBAN IT 69 A 08981 14566 0000 4 0000 320 SWIFT/BIC CCRTIT2TVIT, accesso presso la BANCA LAZIO NORD con cassa "Asta" **(NON UTILIZZARE TALE CONTO PER VERSAMENTI INVERSI DALLA CAUZIONE)** in quanto gli stessi non saranno considerati la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto già al momento del deposito della offerta stessa ed essere di importo pari al 15 per cento del prezzo offerto;
- f) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza inciso è irrevocabile. Si potrà prevedere all'aggiudicazione al magistrat offerente anche qualora questo non si colleghi alla stessa giorno fissato per la vendita;
- g) all'offerta dovrà allegarsi, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine priva di elementi attivi:
 - I. ricevuta di bonifico attestante il versamento della cauzione (necessaria, a titolo dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta dichiarata);
 - II. prova rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della cassa di posta elettronica certificata per la verità telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La prova è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della sentenza privata autenticata;
 - III. prova speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè d'avvocato;
 - IV) qualora l'offerente sia una persona fisica:
 1. una fotocopia del documento di sicurezza dell'offerente;

Ordinanza di vendita

Prima delega o pratica

Prov. 02021 TIP. EMMATICA

- i. una fotocopia del tesserino del codice fiscale ovvero della tessera sanitaria dell'offerente;
 - ii. una fotocopia del documento di identità del coniuge (o parte dell'unione civile) in comune legale del beni nominati, qualora il coniuge (o la parte dell'unione civile) offerente voglia escludere il bene dalla comune legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge (o parte dell'unione civile), autenticata da pubblico ufficiale;
- (Vb) qualora l'offerente sia una persona fisica minorenne:
- i. una fotocopia del documento di identità dell'offerente minorenne;
 - ii. una fotocopia del tesserino del codice fiscale ovvero della tessera sanitaria dell'offerente minorenne;
 - iii. una fotocopia del documento di identità di ciascuno dei genitori ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale; e
 - iv. una copia conforme del provvedimento del giudice tuttore di autorizzazione alla presentazione dell'offerta;
- (Vc) qualora l'offerente sia un soggetto giuridico iscritto nel registro delle imprese:
- i. una visita camerale aggiornata con valore di certificazione da cui emergono i poteri dispositivi della persona fisica che rappresenta legalmente l'offerente; e
 - ii. una copia di valido documento d'identità della persona fisica che materialmente sottoscrive l'offerta;
- (Vd) qualora l'offerente sia un soggetto giuridico non iscritto nel registro delle imprese:
- i. copia della documentazione (statuta, delibere, etc.) da cui emergono compiutamente i poteri dispositivi della persona fisica che rappresenta legalmente l'offerente; e
 - ii. una copia di valido documento d'identità della persona fisica che materialmente sottoscrive l'offerta;

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO

E DEGLI ONERI ACCESSORI

A. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari (ad esempio, imposta di registro o IVA, imposta (patentale) conseguenti all'acquisto del bene, nella misura prevista per legge). L'aggiudicatario è altresì tenuto al pagamento delle spese concernenti la registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, al pagamento delle spese ed imposte dovute per la vettura catastale dei beni aggiudicati nonché al pagamento dei compensi e delle spese sostenute dal professionista delegato per la quota parva prevista a carico dell'aggiudicatario.

L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, entrambe al deposito della minuti del decreto di trasferimento, deporrà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori e dei compensi professionali. Le somme si

Ordinanza di vendita

Prima delega e proroga

avv. P2021 THEMATICA

qualsunque altro versante dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori delle spese del comprato e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

- B. salvo quanto disposto nel successivo punto n. C), e ritenuto che non ricorrano giustificati motivi per disporre che il versamento del prezzo abbia luogo tardiamente, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e l'importo relativo alle spese dovranno essere versati, entro il termine massimo di giorni sessanta (soggetto alla sospensione feriale) dalla data di aggiudicazione ovvero entro il termine indicato nell'offerta, mediante versamento bancario sul CC della procedura esecutiva aperto dal Professionista delegato. Si precisa che non può essere utilizzato il conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione.
- C. In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, il delegato comunicerà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate, entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare in cassaforte, l'originale della spianata lasciata dall'Istituto di credito, l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme erogate in spese di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;
- D. in caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (che dovranno essere tenuti gli oneri a cura del delegato) dichiarerà la decaduta dell'aggiudicazione, disponendo che le somme versate dall'aggiudicatario siano acquisite dalla procedura esecutiva;
- E. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate direttamente dall'Istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal professionista delegato mediante versamento sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente, l'aggiudicatario dovrà riconoscere il professionista delegato l'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione invierà la seguente indicazione:
- "Avviso che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a favore del comprato di cui al punto del reg. e che le parti mutuante e mutuaria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto dritto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trasmettere il presente decreto se non contenente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'indicatione".* In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'Istituto di credito mutuante senza oneri o spese per la procedura.

DELIBERAZIONI SULL'OFFERTA

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità: il professionista delegato, referente della procedura prenderà atto delle offerte presentate e le esaminerà nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, alla presenza eventuale delle parti e dei creditori bisognati intervenuti.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di dogana da parte di alcuno. Il professionista delegato, referente della procedura, verificherà la regolarità delle offerte data inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti parteciperanno telematicamente attraverso la connessione, a mezzo di proprio collegamento Internet mediante apparecchiatura personale (il Tribunale non fornisce tale supporto), al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SIMS.

In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è subito accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nel limite di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzi superiori, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanza di assegnazione, che si proeda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, telematica asincrona, senza inciso e con identico prezzo base);
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nell'arco degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nel limite di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide si procederà ad avvalere, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara telematica fra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con le modalità assonane di seguito disciplinate.

Ordinanza di vendita

Prima delega o prezzo

Prov. 1/2001 TECNICA

Si procederà a gara con modalità asincrona sull'offerta valida più alta, che avrà durata di 4 (quattro) ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilassati, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilassati e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di aggiungimento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (cioè per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo il giovedì immediatamente successivo al suo termine, prorogata se cadono in giorno festivo al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, prendendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

Se l'offerta più alta e più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base - qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione del lotto, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il lotto è assegnato al creditore istante; qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione del lotto, si procederà come sopra. Il migliore offerente sarà individuato secondo i seguenti criteri a così seguente ordine: 1) il maggior prezzo offerto; in subordine: 2) la maggiore cauzione versata; 3) la minore durata temporale per il versamento del saldo prezzo; ed infine 4) la priorità temporale nel deposito dell'offerta.

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente del quale era stata inviata.

PRESCRIZIONI ULTERIORI

1) In caso di aggiudicazione il seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione finale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dell'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 60 giorni, il versamento del saldo prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine;

2) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;

3) nell'ipotesi in cui il procuratore legale, che avvocato, abbia effettuato l'offerta a suddetto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà richiedere al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta depositando copia della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, lasciandone data non superativa alla vendita stessa, ovvero rispettando gli via P.E.C. della documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità;

4) il creditore che è ministro assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'importo;

Ordinanza di vendita

Prima delega o procura

rev 07/2011 TELEMATICA

depositando la dichiarazione del terzo di volerne profitto, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficio e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla prescrizione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:

1) inserimento sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e dell'ordinanza di delega, effettuata dal professionista delegato, entro quarantacinque giorni, prima della data fissata per la vendita senza incanto;

2) pubblicazione sui quotidiani **IL MESSAGGERO DI VITERBO** ed **IL CORRIERE DI VITERBO** nell'apposito spazio riservato al Tribunale, in un termine non superiore a novanta giorni e non inferiore a quarantacinque giorni, prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso, corredato di idonea documentazione fotografica, contenente le seguenti informazioni:

- a. numero di ruolo della procedura;
- b. nome del Giudice dell'esecuzione;
- c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;
- d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuova proprietà ecc.);
- e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);
- f. comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;
- g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.);
- h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, poste auto, giardino, ecc.);
- i. condizioni (uso, occupato, dai dettisti/dai terzi, in corso di liberazione);
- j. modalità della vendita (asincrona);
- k. armonizzare del prezzo base per la vendita senza incanto e del titolo minimo in caso di gara;
- l. termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto;
- m. data, luogo ed ora fissata per la vendita senza incanto;
- n. orario di apertura delle buste;
- o. indicazioni su dove ripetere maggiori informazioni (Custode dell'immobile con indicazione del numero di telefono - Siti internet www.tribunaleviterbo.it nonché siti web dei fornitori della pubblicità ex art. 490 c.p.c. individuati dal Tribunale ai sensi del successivo punto 3);

3) pubblicazione entro 45 giorni prima e fino al giorno della eventuale vendita con incanto sul sito internet www.tribunaleviterbo.it, sul sito internet, deposito alla pubblicità ex art. 490 c.p.c., del gestore nominato per vendita telematica oltre che sul sito internet di ciascuno degli altri gestori nominati in rotazione presso l'ufficio nonché sugli ulteriori canali informativi offerti da ciascun fornitore della pubblicità in abbinamento (senza costi aggiuntivi) alla pubblicità legale di cui all'art. 490 c.p.c. Gli siti internet, depositati alla pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c., dai gestori in rotazione temprata presso il Tribunale di Viterbo alla data

Ordinanza di vendita

Prima delega o proroga

res. 1/2021 TELEMATICA

di emissione della presente delega sono: www.astalegale.net, www.notaijudiziari.it e www.venditepubblichenotarili.notariato.it. Allo scopo di mantenere ragionevoli i costi per le predette forme di pubblicità, per i gestori della vendita telematica nominati a rotazione presso questo Tribunale che partecipano il costo del servizio di cui all'art. 490 c.p.c. al numero di loculi posti in vendita (attualmente solo Notarie S.p.A.) la pubblicità sarà effettuata - limitatamente a tale gestore - soltanto con riguardo ai loculi per il quale, in relazione a ciascun esperimento di vendita, è stato fissato il prezzo base di importo più elevato.

Questa forma di manifesti in numero di 8 nel Comune di Viterbo e di numero 3 nel comune dove è situato l'immobile da vendere, almeno 45 giorni prima della vendita;

Gli avvisi dovranno riportare, dove disponibile fra gli atti della procedura e senza aggravio di spese, l'indice di prestazioni energetiche contenuto nell'attestato di certificazione energetica utilizzando il *front* indicatore delle prestazioni energetiche di cui al sott'appendice C del decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico. Agli adempimenti pubblicitari dovrà provvedere il professionista delegato con opere di incisione delle somme posto provvisoriamente a carico della parte esponente;

3) pubblicazione almeno 45 giorni prima e fino al giorno della eventuale vendita con inciso sul *Newspaper* digitale del Tribunale di Viterbo edito da Astalegale.net;

Q) scorsa necessità di preventiva autorizzazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, disegno dei creditori potrà effettuare a proprie spese e cura e senza possibilità di ripetere tali importi, ad effettuare pubblicità aggiuntiva che non sarà comunque sostitutiva di quella legale e di quella prevista dal Giudice.

II. TERRITORI ADEMPIMENTI

Il professionista delegato provvederà, oltre agli atti adempimenti previsti dall'art. 591 bis c.p.c.:

- a ricevere dal gestore della vendita telematica le offerte di vendita depositate telematicamente, ad esaminarle e a prenderne atto, dove ritenute valide ed efficaci;
- a deliberare sulle offerte di acquisto senza incasso secondo le disposizioni degli artt. 572 e 573 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'esecuzione e tenendo verbale delle relative operazioni, anche attraverso quanto trasmesso dal gestore (il *attività* del relativo sito), depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione assieme agli allegati ed agli adempimenti pubblicitari; e contestualmente aggiornare con l'elenco dell'esperimento l'apposita area del sito www.tribunaleviterbo.it e del siti web dei fornitori della pubblicità 490 c.p.c. individuati dal Tribunale tramite accesso all'area riservata nonché il Portale delle Vendite Pubbliche. Il predetto verbale deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolse, le generalità degli offertanti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario, le dichiarazioni resi dall'aggiudicatario in ordine all'applicazione della normativa fiscale (agevolazioni tributarie garantite ad esempio, la tassonomia sull'acquisto della prima casa e il meccanismo di calcolo della base imponibile secondo il c.d. prezzo valore) e le altre prescrizioni indicate dall'art. 21 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2015 n. 32 nonché il codice IBAN del conto corrente intestato alla procedura relativa al versamento del saldo prezzo, con la menzione disegno di conto corrente già attivo dedicati al

Ordinanza di vendita

Prima Delega o proroga

Rev. 1/2021 TELEMATICA

- versamento del saldo prezzo. Qualora non sia già disponibile un conto corrente dedicato al versamento del saldo prezzo, il Professionista avverrà a verbale che entro 15 gg. saranno depositate nel fascicolo della procedura le relative coordinarie bancarie. Il Professionista avverrà l'aggiudicatario che tali suoi diritti prenderne visione presso la cancelleria. È comunque opportuno che il Delegato comunichi, informalmente, le coordinarie bancarie all'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;
- a depositare a mezzo p.o.t. il verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione;
- a depositare telematicamente nel fascicolo dell'esecuzione evidenza dell'albo d'ingresso di ciascun beneficiario pervenuto sul conto canone telematiche alla pertinente procedura esecutiva;
- a ricevere e attivare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 599 bis cpc, unitamente ad uno contenente la dichiarazione di questi di volerlo pubblicare, autenticata da pubblico ufficiale;
- a fissare quindi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto per ciascuno dei beni pagorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive contrasse (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta) in caso di gara tra più offertanti, l'offerta in aumento minima sarà così determinata dal professionista delegato:
- i) prezzo base d'asta sino ad Euro 25.000,00 offerta in aumento Euro 1.000,00;
 - ii) prezzo base d'asta da Euro 25.000,01 sino ad Euro 50.000,00 offerta in aumento Euro 2.000,00;
 - iii) prezzo base d'asta da Euro 50.000,01 ad Euro 200.000,00 offerta in aumento Euro 4.000,00;
 - iv) prezzo base d'asta superiore ad Euro 200.000,00 offerta in aumento Euro 5.000,00;
- a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti davanti presso il luogo indicato per lo svolgimento dell'asta telematica, per l'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offertanti;
- alla ricezione, tramite il sistema telematico, delle buste contenenti le offerte;
- all'apertura, presso il luogo di svolgimento dell'asta telematica, delle buste depositate telematicamente dagli offertanti presso il luogo indicato ad alla presenza degli offertanti, enunci del relativo collegamento telematico al portale del gestore, ad alla presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti eventualmente comparsi;
- all'esame delle offerte pervenute e della correttezza della canzone prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
- a dichiarare l'inferiorità o l'imammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;
- a comunicare all'aggiudicatario entro 45 giorni dalla aggiudicazione l'ammontare della somma da versare unitamente al saldo prezzo per gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che

**Ordinanza di vendita
Prima delega o proroga
rev 1/2021 THEMATICA**

Il d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 pose a carico dell'aggiudicatario nonché le modalità di versamento delle somme residue. Si precisa che per il versamento di tali importi non potrà essere utilizzato il conto corrente dedicato al versamento della cauzione. Il Professionista delegato è tenuto a richiamare l'attenzione dell'aggiudicatario in merito a tale disposizione imperative dell'ordinanza di vendita, eventualmente dandone atto nel verbale di aggiudicazione.

ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nello ipotesi di cui all'art. 583 comma 2° c.p.c. provvederà discutibilmente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
ad eseguire le formalità previste dall'art. 591bis c.p.c. nn. 11 e 12 e, in particolare, predisporre la minuta del decreto di trasferimento (con espresa menzione della situazione urbanistica dell'immobile);
oltre, qualora abbia ricevuto istanza dell'aggiudicatario evento ad oggetto l'annullamento dell'ingiuriazione di rilascio ex art. 586, 2° tc. c.p.c., la minuta del decreto di trasferimento dovrà essere redatta avvalendosi del modello completo della disciplina relativa alla domanda di attuazione, trasmettendola, inizialmente al fiscicolo, entro 15 giorni dal versamento del saldo prezzo a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di dislocazione ove siano stati individuati tutti i luoghi posti in vendita. Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di minuta di trasferimento deve essere indicata tale altra. La minuta dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 589 c.p.c. (trasfertioni del pignoramento e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla nascrizione del pignoramento.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

cose necessarie, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 privo validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiedere; le dichiarazioni ai fini fiscali resse dall'aggiudicatario in origine, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni resse a norma del d.p.r. 445/2000;

attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie per il trasferimento del bene;

ad eseguire le formalità di registrazione, trasfertione tramite certificato che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trasfertione del decreto se non unicamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziaria"; annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudiziabile conseguente al decreto di trasferimento, nonché richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;

Ordinanza di vendita

Prima delega o proroga

rev. 17/2021 TELEMATICA

- ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;
- a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque uso nel proprio di distribuzione;
- nel lasso di tempo intercorrente tra il versamento del saldo prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento, ad informare l'esponente stimatore dell'avvenuta aggiudicazione di uno o più lotti al fine di consentire alla stessa di richiedere la liquidazione dei propri onorari sulla base del prezzo di aggiudicazione;
- nell'ipotesi di vendita di più lotti, a disporre la cessazione delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 264 c.p.c. e dell'art. 103 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto del quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferimento immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura, relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudentemente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;
- a disporre la restituzione, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dal quale erano state trivate, delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti;
- a trasferire dal conto corrente unico cauzioni in essere presso la BANCA LAZIO NORD, in caso di esito positivo della vendita, l'importo delle cauzioni e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto della procedura mediante apposita procedura messa a disposizione dalla BANCA LAZIO NORD (restituzione delle cauzioni ricevute al numero di procedura);
- a dare tempestivo avviso a questo Giudice del momento versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita;
- in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere, così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le stesse di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;
- al pagamento, presso la BANCA LAZIO NORD in sede, mediante l'apposita modulistica delle imposte di registro soniche degli oneri relativi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli

Ordinanza di vendita

Prima delega o proroga

rev.1/2021 TELEMATICA

- graviuti sul banca, senza richiedere ulteriore autorizzazione al G.E. e depositando nel fascicolo d'ufficio la relativa distinta bancaria;
- all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura presso la BANCA LAZIO NORD in sede, in tutte le ipotesi in cui si renda necessario versare delle somme in favore della procedura esecutiva;
 - segnalare nel termine di giorni 30 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando una analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;
 - a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, ulteriori esperimenti di vendita (fino al limite di quattro comprese il primo), da esplalarsi tutti senza incanto, previa riduzione, nella misura di un quarto (con possibilità di arrotondare sino all'euro superiore l'importo così ottenuto), del relativo prezzo base (come consentito dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, in ogni occasione, alla redazione ed alla notificazione al debitore del relativo avviso di vendita recante le indicazioni enumilate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopre regolamentati rispetto alla comunicazione delle stesse alle altre parti coinvolte;
 - a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del quarto esperimento di vendita, un ulteriore esperimento di vendita, da esplalarsi senza incanto, previa riduzione alla metà (con possibilità di arrotondare sino all'euro superiore l'importo così ottenuto) del relativo prezzo base (come consentito dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, anche in tal caso, alla redazione e notificazione al debitore di un nuovo avviso di vendita recante le indicazioni enumilate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra regolamentati rispetto alla comunicazione delle stesse alle altre parti coinvolte;
 - **Autonomia della vendita:** (i) in ogni caso quando siano stati celebrati almeno tre tentativi di vendita ed i lotti debbano essere posti in vendita, nel quarto tentativo, ad un valore uguale o inferiore complessivamente a quindici mila euro il delegato NON fisserà ulteriori tentativi e rimetterà le parti finanziarie al G.E. per le valutazioni di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.; (ii) qualora un singolo lotto, a prescindere dal numero di tentativi di vendita eseguiti, debba essere posto nuovamente in vendita a un valore uguale o inferiore a cinquemila euro, il delegato procederà come segue: a) in presenza di ulteriori lotti fisserà ulteriori esperimenti di vendita per i soli lotti aventi un prezzo base superiore ad euro cinquemila; b) qualora non vi siano ulteriori lotti rimetterà il fascicolo al giudice dell'esecuzione per le valutazioni di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
 - **La restituzione gli atti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui abbia esito negativo anche il quinto esperimento di vendita** per consentagli di provvedere in motivo all'eventuale prosecuzione della procedura ovvero alla sua estinzione ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
 - ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 496 primo e co. 2 c.p.c., rintracciando una relazione che il professionista delegato richiederà al custode (ove lo stesso sia un soggetto diverso dal professionista delegato) su tutta l'attività da questi compiuta (con specifica indicazione della richiesta).

Ordinanza di vendita
Prima delega e proroga
Rev. 1/2021 THEMATICA

e delle viste effettuate) e ad una sua apposita relazione nella quale specificherà le spese sostenute e le ragioni che potrebbero aver distaccato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere ora di effettuare cinque esperimenti di vendita durante il corso di 24 mesi; il mancato rispetto di questi termini, se non dovuto a causa non imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto. Il delegato provvederà comunque a depositare entro 75 gg. dalla emissione dell'ordinanza di delega un rapporto riassuntivo iniziale dell'attività svolta (specie con riguardo alle pubblicità effettuate).

- a richiedere all'atto della aggiudicazione di ogni loto ai creditori la loro nota di precisazione del credito assegnandogli il termine di 60 giorni per l'inconveniente e quindi, nel termine di 20 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetterà al custode ed all'esperto stimatore ed agli altri eventuali manutentori;

- alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale (ed dove vi siano ulteriori lotti in vendita, in tal caso, limitato al novanta per cento delle somme da ripartire), previa acquisizione dall'esperto stimatore della richiesta di liquidazione del compenso rideterminato sui valori di aggiudicazione forniti dal creditore preesistente e dai creditori intervenuti, dei conteggi oggettivi dei crediti e di tutta delle spese comunicandolo a mezzo per alle parti 30 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni; nell'ipotesi in cui per talevele ritardo i crediti o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, il delegato procederà a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti e considerando quale parametro di riferimento questo ricavato dalla vendita dei beni stagiati, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, d.m. 35/96/4 e la fase di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. art. c.p.c. (Il professionista provvederà ad inserire nel progetto di distribuzione il compenso dovuto all'esperto stimatore ricalcolato – a cura del delegato – sulla base dei parametri medi di legge calcolati sul valore di aggiudicazione. Tale importo sarà inserito a titolo provvisorio nel progetto di distribuzione in attesa della liquidazione da parte del Giudice dell'Esecuzione che potrà dunque variare il relativo importo con conseguente necessità di emendare il progetto di distribuzione. Il delegato si accernerà dell'avvenuta liquidazione in sede di udienza fissata ex art. 596 c.p.c. Nel caso in cui l'importo non fosse già stato liquidato rappresentera tale circostanza ostativa all'approvazione del progetto di distribuzione.);

- al deposito del progetto in cancelleria nel termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione;

- a rapportarsi con lealtà e completezza nei confronti dell'esperto stimatore nominato, riportando l'andamento delle procedure di liberazione;

- ai sensi dell'art. 161 disp. art. c.p.c. ad ogni altro incompetente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario e conseguente al trasferimento del bene;

**Ordinanza di vendita
Prima delega a prezzo
rev 1/2021 THEMATICA**

- al deposito del rapporto riapologativo semestrale nonché al deposito del rapporto riapologativo finale effettuato dall'art. 16 bis, n. 9 successivo d.l. 18 ottobre 2012, convertito dalla l. 17 dicembre 2013, come modificato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119 (Il rapporto deve essere redatto utilizzando i modelli e gli standard approvati dalla competente struttura ministeriale. In caso di depositi non conformi a tali specifiche la cancelleria potrà rimettere il deposito telematico. Nel rapporto finale dovrà essere fornita evidenza del pagamento depositato in conformità al progetto di distribuzione approvato nonché della chiusura dei conti correnti della procedura.)

XENDE NOTO

- a) che la vendita avviverà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 330) con tutta le eventuali peritenze, accessioni, ragioni ed azioni, servizi attive e passive. La vendita è a corpo e res a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi e mancanza di qualità. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità e differenza delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condonabili dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal dettore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se specifici e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'appalticatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 18 febbraio 1985, L.47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o patto sovraintenditoriale entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da fratture di pagamento e sequestri che saranno cancellati a cura e spese della procedura;
- e) che, nei casi previsti, il cedente procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza rinculo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
- f) che l'elaborato portale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet www.tribunaleveneto.it, e sul sito web del Ioritorno della pubblica 490 e p.o. individuati dal Tribunale (come indicate della sezione Pubbliche delle Vendite della presente ordinanza) nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche;

Ordinanza di vendita

Prima delega o protegg

rev.1/2021 TELEMATICA

- a) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonerà gli offertenzi dal compiere le visure ipotecarie e caratiche;
- b) che maggiori informazioni, anche relative alla generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal professionista delegato a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T E

- a. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattr'ore mesi, su istanza di tutti i creditori maniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto;
- b. qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto sulla sunta il consenso dei creditori e degli offertenzi che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto;
- c. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle penitenze (diverse da quella relativa al Portale delle Vendite Pubbliche), non provvedano all'tempestivo versamento di quanto dovuto, la pubblicità non verranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione sarà dichiarata impraticabile;
- d. che qualora non venga versato nel delsgato il contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo.

DISPONIB

- a. che il custode provveda a rendere trimestralmente a norma dell'art. 593 c.p.c. il conto della sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le poste attive e quelle passive; d) le attività compilate; e) le istanze proposte; f) semestralmente, i provvedimenti ottenuti. Copia di ogni rendiconto dovrà essere inviata telematico e, in caso di indisponibilità di indirizzo P.T.C. con modalità cartacea che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, alle parti che ne abbiano fatto richiesta;
- b. che il professionista delegato provveda ad informare il gestore della vendita telematica dell'emissione della presente ordinanza di vendita, coordinandosi con quest'ultimo per le attività di competenza;
- c. che il professionista delegato provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblico, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- d. che professionista delegato assicuri a tutti gli interessati all'acquisto, ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta effettuata a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, la visita del bene in vendita, accompagnandoli di persona (o a mezzo di un suo delegato ad hoc e senza aggravio di spese per la

Ordinanza di vendita

Prima delega o protegga

rev. 1/2021 TECNICA

procedura), in modo da garantire la massima riservatezza, precisando gli eventuali oneri conformati dal giudice, in base a quanto disposto dall'art. 63, 2^a comma, c.p.c. Il potenziale acquirentario potrebbe essere chiamato a rispondere solitamente con il debitore;

c) che professionista delegato vigili sui rispetti dei provvedimenti del giudice per la prescrizione dei diritti personali del 22 ottobre 1998 e dal 07 febbraio 2008;

f) che il professionista delegato provveda al deposito e trasmissione del rendiconto finale congiuntamente al deposito ed invio del progetto di distinzione. Il mancato rispetto di tale prescrizione sarà valutato ai fini della riduzione dell'incarico e dell'affidamento di nuovi incarichi.

Verbalmente, 5/5/22

D. Giudice dell'esecuzione

QUADRO SINOTTICO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N.421/13 E N.284/16 -TRIBUNALE DI VITERBO

DESCRIZIONE DEI BENI DA PORRE IN VENDITA

LOTTO UNICO

Nel compendio da vendere si accede attraverso una servitù di passaggio attiva su fg 196 part.373.

Dritti pari all'intero 1/1 della proprietà sull'intero lotto fabbricati siti in Viterbo Strada Sammarinese n.10

Fg 196 Part.18 Sub 1 ente comune censito al Catasto Fabbricati

Fg 196 Part.18 Terreno censito al Catasto Terreni ente urbano mq.7110

VINCOLI

In parte l'area è vincolata ex L. 1080/99 e al Piano Paesistico Regionale

SERVITÙ

Risulta una servitù di passaggio atto Luigi Annibaldi Rep.65661 Racc.37035 trascritto a Viterbo il 30/04/2008 di proprietà di terzi.

STATO DI OCCUPAZIONE

Il bene è occupato dagli esecutari

PREZZO STIMATO: € 71'100,00 (euro settantunomilacento/00)

Fg.196 Part 18 Sub 2 A/B classe 4 consistenza 23.5 vari R.C. 8'910.17

Palazzo signoria che probabilmente era una residenza di campagna a pianta rettangolare volume parallelepipedo Il Piano Seminterrato parzialmente al rustico sono da realizzare alcune parti di intonaco e la messa in opera della pavimentazione alcuni ambienti sono in terra battuta In n. 4 e altri 6 ambienti a deposito + 2 ambienti ricavati nel sottoscala dell'ingresso principale. Possiede una cantina scavata nel tufo ed un percorso in galleria di circa ml 57 che dà sulla strada Palomba il Piano Terra mq.219 di superficie utile vi sono 6 ambienti ad uso giorno , di cui uno destinato a camera da letto con bagno, ed un bagno in corrispondenza dello studio , il tutto in ottime condizioni di manutenzione All'esterno nella zona giardino possiede una piscina che misura in vasca circa mq.87 Il Piano Primo zona notte mq.210 di superficie utile , vi sono 7 camere da letto un bagno padronale, e altri due bagni, un ambiente studio in ottimo stato di manutenzione Piano Sottotetto parzialmente praticabile al rustico Complessivamente mq.779 compreso le periferie e le superfici ponderate del Piano Seminterrato e Piano Sottotetto

TITOLI ABILITATIVI

Il Palazzo è stato costruito fine ottocento Restaurato con Permesso di costruire 292/06

PISCINA Pratica edilizia 357/98 Concessione edilizia 6631 e variante alla concessione edilizia 6631 (prat. N.375/98) Non presenta integrità ed estrema al vincolo ex L.1089/99

DIFORMITA' SANABILI

Non presenta diformità

VINCOLI

Il palazzo è vincolato ex L.1089/99 all'interno dell'area vincolata ex L.1089/99 e al Piano Paesistico Regionale

SERVITÙ

Risulta una servitù di passaggio atto Luigi Annibaldi Rep.65661 Racc.37035 trascritto a Viterbo il 30/04/2008 di proprietà di terzi.

STATO DI OCCUPAZIONE

Il bene è occupato dagli esecutari

PREZZO STIMATO: € 1.500.027,00 (euro un milione e seicentomila ventisette/00)

Fg 196 Part 18 Sub 3 B/3 classe 1 consistenza mc 133 R.C. 61,13

Si tratta di una piccola cappella di famiglia in muratura portante in blocchetti di tufo , copertura a vista a due false in legno , pavimentazione in piastrelle cementiziette mc 29 di superficie utile

TITOLI ABILITATIVI

L'immobile è stato costruito prima del 1987 ed privo di titolo autorizzativo

VINCOLI

L'immobile si trova all'interno dell'area vincolata ex L.1089/99 e al Piano Paesistico Regionale

SERVITÙ

Risulta una servitù di passaggio atto Luigi Annibaldi Rep.65661 Racc.37035 trascritto a Viterbo il 30/04/2008 di proprietà di terzi.

STATO DI OCCUPAZIONE

Il bene è occupato dagli esecutari

PREZZO STIMATO: € 1.8602,20 (euro diecimila secentodue/20)

Fg 196 Part 18 Sub 4 D/16 R.C. 8922,00

Si tratta di vecchi annessi, che sono stati completamente ristrutturati e trasformati per accoglienza dei turisti , si compone al Piano Terra, da ingresso, sala da pranzo, soggiorno ed un bagno, un

monolocale con bagno, al Piano Primo ingresso, lavanderia disimpegno, tre camere da letto con bagno, e 2 camere da letto con soggiorno / studio con bagni, in ottime condizioni di manutenzione di circa fra 270 di superficie utile.

TITOLI ABILITATIVI

E' stato costruito antecedentemente al 1967 completamente ristrutturato con titolo autorizzativo. Permessso di costruire 292/06

DIFFORMITA' SANABILI

Non presenta difformità.

VINCOLI

All'interno del Piano Paesistico Regionale.

SERVIZI

Risulta una servitù di passaggio atto Luigi Annibaldi Rep.65661 Racc.37035 trascritto a Viterbo il 30/04/2008 di proprietà di Tarzi.

STATO DI OCCUPAZIONE

Il bene è occupato dagli esercenti

PREZZO STIMATO: € 493.705,80 (euro quattrocentonovantatremilaottasettecentocinque/80)

PREZZO A BASE D'ASTA DELLA PROPRIETÀ: € 2.183.435,00